



Statuti

Agriturismo Svizzera

Approvato dall'Assemblea dei membri straordinaria
del 28 novembre 2013



0 Preambolo

Nell'Associazione Agriturismo Svizzera sono riunite le attività delle tre organizzazioni „Vacanze in fattoria“, „Dormire sulla paglia“ e „turismo-rurale.ch“ e le loro attività di lunga data e competenti sono portate avanti per la promozione degli Agriturismi in Svizzera. La loro organizzazione crea un fondamento fertile per uno sviluppo continuo.

Sotto „**agriturismo**“, Agriturismo Svizzera intende delle proposte di pernottamento caratteristiche e avventurose, in prevalenza organizzate dalle aziende agricole che permettono all'economia rurale un introito supplementare. Questo include offerte di soggiorno, possibilità di vitto, prodotti regionali così come diversi servizi e attività turistiche.

Sotto „**turismo rurale**“ Agriturismo Svizzera intende una forma di turismo mista fra turismo vicino alla natura e turismo convenzionale. Il turismo rurale avviene lontano dai centri turistici. L'utenza si caratterizza da una stretta correlazione con la natura, la popolazione, il paesaggio e l'agricoltura.

I Generale

Art. 1 Nome, ragione sociale e sede

¹ Sotto il nome di Agriturismo Svizzera è costituita un'Associazione ai sensi dell'Art. 60 segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Scopo

¹ Lo scopo dell'Associazione è la cooperazione con altri partner (soprattutto appartenenti alla rete dell'agricoltura e del turismo):

- ^a essere la sede centrale di coordinamento e l'interlocutore dell'agriturismo svizzero;
- ^b AT-CH stabilisce le strategie per l'agriturismo svizzero, le mette in pratica e le ottimizza costantemente;
- ^c organizzare in modo adeguato le attività in tutte le regioni linguistiche della Svizzera;
- ^d promuovere lo sviluppo delle offerte agrituristiche (priorità: offerte di pernottamento) e di prodotti idonei al mercato, rafforzare la posizione sul mercato, assicurare la qualità delle offerte e aumentare la richiesta;
- ^e affermare l'agriturismo quale segmento riconosciuto all'interno del turismo rurale in Svizzera, integrandolo nel turismo svizzero e sensibilizzando gli attori politici sulla sua attività e sul suo crescente significato economico, promuoverne la disponibilità e migliorare le condizioni quadro dei promotori;

- ^f rappresentare gli interessi dei suoi membri di fronte alle autorità e all'opinione pubblica dove l'agricoltura e il turismo si incontrano e nel contesto internazionale;
- ^g in qualità di prestatore di servizi, lavorare in stretta collaborazione con l'Unione Svizzera dei Contadini (USC), con la consulenza agricola e con i partner dell'economia del turismo per creare un valore aggiunto per tutti i partecipanti del turismo rurale (fra le altre cose con corsi di formazione e formazione continua, con banche dati di informazioni e conoscenze)

Art. 3 Affiliazioni

¹ L'Associazione è composta dalle seguenti categorie di membri:

- membri attivi: offerenti
- membri collettivi: persone giuridiche e istituzioni pubbliche (p. es. i Cantoni)
- membri onorari

² Nella loro richiesta di affiliazione, gli aspiranti membri attivi certificano attraverso l'autodichiarazione che adempiono ai requisiti minimi di legge (p. es. per quanto riguarda la sicurezza delle derrate alimentari, la protezione del fuoco, la sicurezza in azienda, ecc.)

³ I membri devono adempiere ai criteri di qualità di Agriturismo Svizzera. Il ripetuto non rispetto di queste regole e degli obblighi finanziari porta all'esclusione dall'Associazione.

⁴ I membri sono autorizzati ad acquistare dei servizi dell'Associazione che verranno fatturati separatamente.

Art. 4 Disdetta ed esclusione

¹ L'affiliazione dura un anno civile. Si rinnova automaticamente per un ulteriore anno. La disdetta è da inoltrare per iscritto entro fine settembre al Consiglio direttivo, all'attenzione del/della Presidente.

² Il Consiglio direttivo decide sull'ammissione e l'esclusione di un membro. Gli obblighi finanziari esistenti dei membri verso l'Associazione perdurano anche dopo la disdetta.

II Organi

II.1 Assemblea dei membri

Art. 5 Composizione/diritto di voto

¹ L'Assemblea dei membri è composta dai membri dell'Associazione.

Le diverse categorie di membri hanno il seguente diritto di voto:

Membri attivi	1 voto
Membri collettivi	2 voti / Fr. 2'500.-*

* Ai membri collettivi spettano 2 voti supplementari per il pagamento di una quota intera successiva (2 voti supplementari a partire da Fr. 5'000.-) e il numero totale di voti è limitato a 20.

Art. 6 Funzione/compiti

¹ L'Assemblea dei membri è l'organo supremo dell'Associazione ed è responsabile per lo sviluppo generale dell'associazione. Compiti specifici:

- a. nomina il Consiglio direttivo
- b. nomina il/la Presidente
- c. incarica una società fiduciaria per la revisione dei conti annuali di Agriturismo Svizzera
- d. stabilisce la quota annuale dei membri
- e. decide sulle modifiche statutarie
- f. decide lo scioglimento dell'Associazione
- g. approva i conti annuali
- h. approva il preventivo per l'anno seguente

II.2 Consiglio direttivo

Art. 7 Composizione

¹ Il Consiglio direttivo è composto dal/dalla Presidente, dal/dalla Vice-presidente e al massimo da sette membri, che sono nominati per 3 anni. La sua composizione viene decisa dall'Assemblea dei membri in base al sistema proporzionale e secondo i criteri necessari agli scopi dell'Associazione. La rappresentanza delle diverse regioni geografiche della Svizzera e dei gruppi offerenti (p. es. a dipendenza delle attività elencate in internet) deve essere garantita. Il/la Presidente viene eletto/a dall'Assemblea dei membri.

Art. 8 Compiti

¹ Il Consiglio direttivo si organizza in modo autonomo. Emanava i regolamenti per la struttura e l'organizzazione del consiglio stesso, del consiglio consultivo, dei gruppi di lavoro e dell'ufficio.

² Le decisioni vengono prese dalla maggioranza semplice. In caso di parità di voti quello del/della Presidente è decisivo.

³ Il Consiglio direttivo sostiene il/la Direttore/trice nella realizzazione delle decisioni dell'Assemblea dei membri e del Consiglio direttivo.

⁴ Il Consiglio direttivo è responsabile per l'ammissione o l'esclusione dei membri e della loro classificazione nelle categorie.

⁵ Il Consiglio direttivo propone l'importo della tassa sociale all'Assemblea dei membri, che ne dà la delibera.

⁶ Il Consiglio direttivo sceglie l'amministrazione. Il/la Direttore/trice, prende parte alle sedute del Consiglio direttivo con voce consultiva.

⁷ Il/la Presidente convoca la seduta del Consiglio direttivo per iscritto indicando l'ordine del giorno.

⁸ Il/la Presidente o in sua rappresentanza il/la Vice-presidente esercita il diritto di firma a due congiuntamente ad un altro membro del Consiglio direttivo o al/alla Direttore/trice in seno ad Agriturismo Svizzera.

II.3 Ufficio

Art. 9 Funzione

¹ L'ufficio si occupa di condurre gli affari dell'Associazione secondo gli statuti e le linee guida del Consiglio direttivo.

II.4 Comitato consultivo

Art. 10 Composizione

¹ Il Consiglio direttivo può eleggere un Comitato consultivo, nel quale siedono personalità di diversi rami sociali, che possano portare vaste e complete esperienze nell'ambito dell'Agriturismo e rispettivamente del turismo.

Art. 11 Compiti

Il Comitato consultivo ha soprattutto i seguenti compiti:

- ¹ Dare impulsi per le strategie e le offerte del servizio di Agriturismo Svizzera.
- ² Valutare l'importanza, l'attrattività, la maturità e l'idoneità sul mercato delle offerte e dei servizi di Agriturismo Svizzera.
- ³ Accompagnamento, sostegno e messa in rete di Agriturismo Svizzera.
- ⁴ Altri compiti assegnati dal Consiglio direttivo.

II.5 Gruppi di lavoro

Art. 12 Composizione

¹ Ai gruppi di lavoro prendono parte sia membri attivi che collaboratori dei membri collettivi e in caso di necessità specialisti esterni.

Art. 13 Funzione

¹ Nei gruppi di lavoro, con il sostegno del Consiglio direttivo, del/della Direttore/trice e dei suoi collaboratori, vengono sviluppati, pianificati e realizzati progetti comuni di Agriturismo che mirano a perseguire gli obiettivi dell'Associazione.

II.6 Ufficio di revisione

Art. 14

Nel caso in cui l'Associazione dovesse sottostare all'obbligo della revisione ordinaria secondo l'Art. 69b paragrafo 1 CCS, l'Assemblea dei membri elegge un ufficio di revisione nel rispetto dell'Art. 69b paragrafo 3 CCS rispettivamente dell'Art. 727b CO.

Se l'Associazione non dovesse sottostare alla revisione ordinaria, essa ha l'obbligo durante l'Assemblea dei membri di eleggere un revisore autorizzato ai sensi dell'Art. 727c CO per una revisione limitata, nel caso in cui un membro dell'Associazione, che ha una responsabilità personale o che è soggetto all'obbligo di effettuare versamenti supplementari, lo richieda (Art. 69b paragrafo 2 e paragrafo 3 CCS).

Responsabilità

Nel caso di una revisione ordinaria o limitata l'ufficio di revisione deve adempire ai compiti e agli obblighi secondo l'Art. 728a segg. CO.

Nel caso in cui una revisione ordinaria o limitata debba essere eseguita, l'ufficio di revisione viene eletto ogni volta per la durata di un anno. Rielezioni sono possibili.

Nel caso in cui Agriturismo Svizzera a livello di legge non abbia l'obbligo di eseguire una revisione ordinaria o una limitata, l'Assemblea dei membri elegge su proposta del Consiglio direttivo per un anno un ufficio fiduciario riconosciuto per il controllo del bilancio e del conto economico. Rielezioni sono possibili.

III Finanziamento

Art. 15 Entrate dell'Associazione

¹ I compiti dell'Associazione sono coperti dai contributi dei membri, da mezzi supplementari dei membri, da contributi di terzi e dal ricavato di azioni e servizi realizzati in comune.

² Contributi dei membri

- ^a I membri versano un contributo annuo corrispondente alla loro categoria di appartenenza, che viene fissata ogni volta dall'Assemblea dei membri su proposta del Consiglio direttivo.
- ^b Ogni membro ha l'obbligo di versare il suo contributo entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di esclusione da parte del Consiglio direttivo gli obblighi finanziari restano in vigore.

Membri attivi	Fr. 400.-
Membri collettivi	da Fr. 2'500.-

- ^c Un eventuale adattamento dei contributi dei membri richiede una revisione degli statuti.
- ^d Ulteriori dettagli sul finanziamento vengono elaborati e decisi dal Consiglio direttivo su proposta del/della Direttore/trice.

IV Altre disposizioni

Art. 16 Responsabilità

Per gli obblighi dell'Associazione garantisce solamente il suo patrimonio. La responsabilità personale dei membri è esclusa.

Art. 17 Anno contabile

L'anno contabile coincide con l'anno civile.

Art. 18 Entrata in vigore

Gli statuti sono stati approvati in occasione dell'Assemblea dei membri straordinaria del 28 novembre 2013 e entrano in vigore dal 1.1.2014. Essi sostituiscono il regolamento che era stato approvato durante l'Assemblea dei membri del 15 giugno 2011.

Art. 19 Modifiche degli statuti, scioglimento

¹ L'Assemblea dei membri è responsabile per le modifiche degli statuti o per lo scioglimento dell'Associazione. E' necessaria la maggioranza di 2/3 dei membri presenti aventi diritto di voto.

² L'Assemblea dei membri, tramite maggioranza semplice, decide per la divisione di un eventuale patrimonio sociale.

Berna, 28 novembre 2013



Roland Lymann
Presidente



Malvine Moulin
Vice-presidente